

R.G. n. 80/2025 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO**

*Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali*

Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
Dott. Enrico Capanna	Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*letto* il ricorso *ex art.* 268 C.C.I.I. depositato da BRESCI FEDERICO (C.F.: BRSFRC68M13Z352F), nato a Le Kef in Tunisia il 13/08/1968, residente in Prato (PO), via Adriano Zarini n. 358, diretto a ottenere l'apertura di procedura di liquidazione controllata nei propri confronti;

*esaminata* la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del procedimento;

*rilevato* che il debitore ricorrente ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione di “*obbligazioni derivanti principalmente da pregressi e remoti debiti erariali*”, nonché “*lo squilibrio (...) trova le sue cause prevalenti, per non dire esclusiva, dal carico tributario derivante da una precedente attività imprenditoriale “AUTOTRASPORTI DI BRESCI FEDERICO” aperta in data 9.9.1988 e cancellata in data 22.07.2003 (oltre vent'anni fa)*” – cfr. ricorso pag. 2;

*rilevato*, ancora, che da tale situazione è nata l'esigenza di contrarre obbligazioni per far fronte all'esigenze di vita proprie, le quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;



*rilevato* che il debitore ha illustrato, poi, di essere titolare solo di due autovetture di cui a visura PRA, ma che di entrambe è stata denunciata la perdita del possesso;

*esaminata* l'attestazione dell'OCC Avv. Veruska Giovannini, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;

*sentito* il ricorrente all'udienza fissata 30/09/2025 ed *esaminata* la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del procedimento;

*ritenuta* sussistente la competenza di questo Tribunale dal momento che la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali, *ex art. 27* co. 2 e co. 3 C.C.I.I., in un Comune del circondario del Tribunale di Prato;

*ritenuta* sussistente la legittimazione della parte ricorrente in proprio, ai sensi degli artt. 2 co. 1 lett. c) e 269 C.C.I.I., in quanto tale debitore non risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale né a quella di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

*ritenuto*, nel merito, che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) C.C.I.I., a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti;

*ritenuto* sussistente il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., in quanto non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.;

*ritenuto* che possa essere nominato quale Liquidatore lo stesso Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., conferendo quindi l'incarico all'Avv. Veruska Giovannini;

*ritenuto* che, a fronte del dato normativo per cui nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co. 4 lett. b) stabilisce che siano esclusi dalla liquidazione “*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*” rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, occorra in questa sede stabilire, in via assolutamente provvisoria, un importo dei redditi del debitore da destinare alla procedura, tenendo peraltro conto che con il riferimento al “*quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*” il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare



l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;

*considerato*, infatti, che tale determinazione è rimessa all'organo giudicante, sulla base delle necessità evidenziate dalla parte ricorrente, ma senza possibilità per lo stesso di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva; che, infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma va individuata nella natura di *cessio bonorum* della procedura concorsuale attivata, la quale si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore, e che non lascia spazi di negoziazione consensuale;

*valutato*, ai fini della quantificazione, il reddito da lavoro dipendente del ricorrente e i suoi esborsi così come dedotti e documentati con integrazione, con particolare riferimento alla trattenuta del decimo in busta paga;

*ritenuto*, ancora, che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co. 4 lett. d) stabilisce che siano escluse dalla liquidazione altresì "*le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*";

*rilevato* che nella fattispecie, oltre al reddito del debitore, è presente finanza esterna;

*vista* l'attestazione ex art. 268 C.C.I.I.;

**P.Q.M.**

*Visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 C.C.I.I.;*

**DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di

**BRESCI FEDERICO (C.F.: BRSFRC68M13Z352F),**

nato a Le Kef in Tunisia il 13/08/1968, residente in Prato (PO), via Adriano Zarini n. 358;

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;

**NOMINA**

Liquidatore l'OCC Prato nella persona dell'Avv. Veruska Giovannini;

**DISPONE**

che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;



**ORDINA**

al Liquidatore nominato:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del Liquidatore (ai sensi dell'art. 270 co. 1 C.C.I.I.) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; si applica l'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al Liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

**DISPONE**

l'inserimento (a cura del Liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale;

**ORDINA**

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore;

**DISPONE**

che la somma di € 150,00/mese sia appresa dalla procedura dallo stipendio percepito da BRESCI FEDERICO, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, previa apposita istanza del Liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori;

**AVVISA**



il Liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 01/10/2025.

**Il Giudice Rel.**

*Dott.ssa Elisabetta Donelli*

**La Presidente**

*Dott.ssa Lucia Schiaretti*

